



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEI COLLEGE SPORTIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

*Emanato con Decreto 7 gennaio 2016, n. 2
Entrato in vigore il 23 gennaio 2016*



Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 3217 – Fax +39 031 238 3219
Email: orientamento@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.020
Orari al pubblico
Lunedì, Martedì,
Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO DEI COLLEGE SPORTIVI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

INDICE

Premesse	3
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione ad un College sportivo universitario	3
Art. 2 - Modalità di ammissione o di mantenimento	3
Art. 3 - Doveri degli atleti	3
Art. 4 - Diritti degli atleti	4
Art. 5 - Monitoraggio andamento College	4



Premesse

1. L'Università degli Studi dell'Insubria (*d'ora in poi "Università"*), nell'ambito del perseguimento dei propri scopi istituzionali intende favorire la partecipazione ai corsi universitari di atleti impegnati nella preparazione tecnico-agonistica di alto livello, nazionale ed internazionale e al tempo stesso sostenere la partecipazione ad attività sportive agonistiche da parte di studenti universitari. A tal fine ha istituito i College sportivi universitari, sulla base di convenzioni sottoscritte con varie federazioni sportive.
2. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di ammissione ai College e diritti e doveri degli atleti ammessi.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione ad un College sportivo universitario

1. I requisiti per l'ammissione ad un College sportivo universitario sono:
 - a. tesseramento alla Federazione sportiva di riferimento
 - b. tesseramento presso il CUS Insubria
 - c. iscrizione ad un corso di laurea dell'Università
 - d. valutazione positiva della Commissione Tecnica di riferimento.
2. Per gli studenti intenzionati ad iscriversi al primo anno di un corso di studio, il tesseramento al CUS Insubria e l'effettiva immatricolazione universitaria devono perfezionarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione al College.

Art. 2 - Modalità di ammissione o di mantenimento

1. Uno specifico bando annuale disciplina le modalità di ammissione a ciascun College sportivo e di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi e definisce benefici (economici e non) che vengono erogati agli atleti.
2. Le domande di ammissione o di mantenimento dell'iscrizione ad un College sportivo devono essere presentate dalla società affiliata alla Federazione sportiva per cui l'atleta è tesserato, con le modalità e nei tempi indicati nel Bando annuale.
3. Nel rispetto del numero massimo di atleti ammissibili, le domande di mantenimento verranno esaminate prioritariamente rispetto alle nuove ammissioni.
4. Per le domande di mantenimento ad un College sportivo, oltre alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, saranno valutati i risultati sportivi (anche in termini di impegno, comportamento e disciplina dell'atleta, sulla base di una relazione di fine anno del Direttore Tecnico Sportivo del College) ed i risultati accademici ottenuti nell'anno precedente.
5. L'atleta che, dopo essere stato ammesso, intenda rinunciare all'iscrizione al College è tenuto a comunicarlo tempestivamente via mail a: cus@uninsubria.it
6. L'ammissione al College ha durata di un anno accademico con possibilità di mantenimento per l'anno successivo: l'iscrizione ad un corso di laurea in qualità di studente fuori corso è compatibile con la partecipazione al College ma il bando annuale può ridurre i benefici economici riconoscibili.

Art. 3 - Doveri degli atleti

1. L'atleta ammesso al College è tenuto a rispettare il contenuto del presente Regolamento ed a seguire le direttive del Direttore Tecnico designato dalla Federazione di riferimento. La frequenza alle attività sportive del College è obbligatoria a partire dal giorno 1° ottobre dell'anno accademico fino al 31 luglio dello stesso. I giorni, gli orari di allenamento e tutte le attività del College saranno stabilite dal direttore tecnico.



2. Gli atleti sono tenuti a comunicare al direttore tecnico del College eventuali spostamenti, diversi da quelli necessari per raggiungere raduni federali o eventuali gare previste dal calendario federale, che implicano la loro assenza dagli allenamenti programmati.
3. Gli atleti iscritti al College sono tenuti a partecipare, nell'arco dell'anno accademico, a gare universitarie, vestendo i colori del College, in accordo con le disposizioni del direttore tecnico.
4. L'erogazione dei benefici economici previsti dal bando annuale è subordinata alla partecipazione dei Campionati Nazionali Universitari (CNU), salvi giustificati motivi che saranno valutati dal Direttore Tecnico. La rinuncia ingiustificata alla convocazione in rappresentative universitarie comporterà la decadenza dall'ammissione al College.
5. La decadenza per il mancato rispetto dei doveri previsti dal regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, viene stabilita e comunicata agli interessati dal Rettore dell'Università.

Art. 4 - Diritti degli atleti

1. Agli atleti è garantita assistenza e supporto da parte del Direttore Tecnico Sportivo, oltre ai benefici (economici e non) previsti dal bando annuale.
2. L'Università individua un referente operativo quale primo interfaccia per tutte le necessità amministrative degli studenti e uno o più referenti nei diversi corsi di studio ai quali sono iscritti gli studenti, in modo da offrire un completo supporto accademico agli atleti.
3. Il CUS Insubria individua un referente operativo quale interfaccia per tutte le necessità logistiche degli atleti.

Art. 5 - Monitoraggio andamento College

1. Ogni trimestre il Direttore Tecnico Sportivo di ciascun College relazionerà all'Università e al CUS Insubria in merito all'andamento delle attività, al comportamento ed al rendimento di ogni singolo atleta sotto il profilo sportivo ed accademico.